

# Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

## LA RASSEGNA DI OGGI 13/05/2024

La newsletter  
quotidiana in PDF  
riservata agli Abbonati  
di Commercialista  
Telematico.com

<i>Via libera alla cedolare secca anche se il locatario è in regime di impresa</i>	2
<i>Automezzi: i limiti di deduzione del TUIR non valgono per l'IRAP</i>	4
<i>Locazioni brevi: le indicazioni dell'AdE sulle novità per la cedolare secca e per gli intermediari</i>	6
<i>Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei trasferimenti esteri: provvedimento con le modalità di invio</i>	8
<i>Lavoro: nuovi contatti per gli utenti Anpal</i>	10
<i>Costo fiscale delle partecipazioni detenute al 28.01.1991: regime transitorio</i>	11
<i>Visto di conformità infedele: il CAF non paga soltanto la sanzione del 30%, tuttavia l'iscrizione a ruolo spetta alla DRE competente</i>	13
<i>Accertamento - Registro - Cedolare secca</i>	15
<i>Accertamento - Automezzi - Costi deducibili</i>	16
<i>Nel primo trimestre del 2024 sono state aperte 184.395 nuove partite Iva</i>	17

## Via libera alla cedolare secca anche se il locatario è in regime di impresa

L'esclusione dalla cedolare secca deve essere riferita, esclusivamente, alle locazioni di unità immobiliari effettuate dal locatore nell'esercizio della sua attività di impresa o della sua arte/professione, restando, invece, irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione, laddove ad uso abitativo, alla attività professionale del conduttore (ad esempio, come avvenuto nel caso di specie, per esigenze di alloggio dei suoi dipendenti).

Importante sentenza della Cassazione sulla cedolare secca affitti. La **Corte di Cassazione**. Con la **sentenza n. 12395, depositata l'8 maggio 2024**, mette la parola fine a una diatriba in essere dal 2011.

La normativa relativa alla cedolare secca sugli affitti abitativi, contenuta nel decreto legislativo n. 23/2011, stabilisce che solo ai locatori è impedito – per poter usufruire del regime sostitutivo – di agire nell'esercizio di un'attività di impresa o di arti e professioni.

L'Agenzia delle entrate, invece, porta avanti da 13 anni, nonostante diverse sentenze di merito di segno opposto, la tesi secondo la quale tale vincolo operi anche nei confronti dei conduttori.

La **Confedilizia** ha espresso sin dal 2011 l'avviso che l'interpretazione dell'amministrazione finanziaria fosse infondata, non rispondendo né al contenuto letterale della norma, che non pone limiti nei confronti del conduttore, né alla ratio della stessa, che vorrebbe agevolate fiscalmente tutte le locazioni ad uso abitativo da parte di soggetti Irpef. L'auspicio è che la pronuncia della Cassazione ponga termine a un contenzioso durato sin troppo.

Secondo la Corte Suprema, in primo luogo, la normativa non esclude affatto che il locatore possa esercitare l'opzione per la cedolare secca con riferimento ad un contratto di locazione ad uso abitativo concluso con un imprenditore/professionista e riconducibile all'attività di quest'ultimo.

Rileva particolarmente il comma 6-bis dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011, difatti, tale disposizione disciplina la possibilità per il locatore di optare per la cedolare secca in ragione non del contratto di locazione concluso con conduttori cooperative edilizie per la locazione/enti senza scopo di lucro, ma piuttosto di quello di sub-locazione con studenti universitari: possibilità che, da un lato, prescinde dal tipo di contratto «madre» concluso (che potrebbe anche non essere una locazione ad uso abitativo), ma che, dall'altro lato, esige, al fine di evitare abusi o distorsioni della cedolare secca, la successiva stipula di un

contratto di sub-locazione ad uso abitativo, con rinuncia all'aggiornamento i.s.t.at., a favore di studenti universitari e la messa a disposizione dei Comuni.

Viene, inoltre, evidenziato che l'Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte: di fronte alle norme tributarie, essa ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la cosiddetta interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce mai fonte di diritto (Cass. n. 3598/2022; n. 14619/2000; Cass., Sez. U, n. 23031/2007). Conseguentemente, la Circolare del 1/6/2011 n. 26/E, in quanto non manifesta attività normativa, essendo atto interno della stessa Amministrazione, è destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti ed è, altresì, inidonea ad incidere sugli elementi costitutivi del rapporto tributario.

In conclusione, accogliendo il ricorso del contribuente, la Corte di Cassazione introduce il seguente principio di diritto: in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, atteso che l'esclusione di cui all'art. 3, sesto comma, d.lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Automezzi: i limiti di deduzione del TUIR non valgono per l'IRAP

Automezzi: i limiti di deduzione di cui all'art. 164 del TUIR non si applicano all'IRAP.

*“La deducibilità massima dei costi entro il limite del 20% può affermarsi in relazione all'Ires, ma non all'Irap, la cui base imponibile, invece, è determinata dall'art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997”.*

Lo stabilisce la **Corte di Cassazione**, con la con **sentenza n. 11791 del 2 maggio 2024**.

La vicenda è scaturita dalla notifica ad una S.r.l. del processo verbale di constatazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, seguito dalla notifica dell'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, con il quale si contestavano violazioni in materia di Ires, Irap e Iva.

La società impugnava la sentenza d'appello per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 164 Tuir, in relazione all'art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997.

In particolare, deducendo come la C.T.R. avesse illegittimamente ritenuto indeducibile pro quota i costi relativi a beni strumentali ai fini Irap.

E difatti, la massima afferma che *“ai fini Irap, la determinazione della base imponibile trova la sua disciplina nell'art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, con la conseguenza che non si applica l'art. 164 Tuir ed il conseguente limite di deducibilità dei costi del 20%”.*

### ***Interventi edilizi erroneamente qualificati come opere di manutenzione straordinaria: possono essere dedotti interamente nell'anno***

Con il secondo motivo di ricorso, la società impugna la sentenza d'appello per violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 108 e 109 del D.P.R. n. 917 del 1986, per aver recuperato a tassazione costi inerenti a beni di terzi condotti in locazione.

In particolare, la sentenza d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che la società non potesse dedurre, in quanto costo non di competenza, l'importo di euro 7.440 sul totale di euro 9.300.

Quest'ultimo costo, secondo la C.T.R., essendo stato sostenuto per opere di manutenzione straordinaria eseguite su di un immobile di terzi (la AAA Immobiliare s.r.l.) condotto in locazione dalla odierna contribuente, non avrebbe dovuto essere dedotto per l'intero, ma avrebbe dovuto essere ammortizzato in un periodo non superiore a cinque anni.

Ebbene, secondo la **Corte di Cassazione** il motivo esposto dalla società è fondato.

Gli interventi descritti nella sentenza di appello sono stati erroneamente qualificati come opere di manutenzione straordinaria. Essi, infatti, stando alla sentenza impugnata, sono consistiti in “*posa di pavimento, scavo, posa di vetri e serramenti*”, e rientrano nella nozione di “*manutenzione ordinaria*”, che comprende le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti.

I relativi costi, dunque, possono essere integralmente dedotti nel periodo d'imposta nel quale sono sostenuti.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **Locazioni brevi: le indicazioni dell'AdE sulle novità per la cedolare secca e per gli intermediari**

La cedolare secca con aliquota al 26% si applica solo a partire dal secondo immobile dato in locazione.

Nulla cambia invece per la prima o unica abitazione affittata che sconta l'aliquota al 21%.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 10/E del 10 maggio 2024, ha fornito le istruzioni agli uffici sulle novità introdotte sulle locazioni brevi dalla Legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Nuove regole anche per gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici di locazioni che, all'atto del pagamento al locatore, dovranno sempre operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% a titolo d'acconto indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario.

L'Agenzia, inoltre, si sofferma sulla disposizione con cui la Legge di Bilancio 2024 adegua la legislazione nazionale al contenuto della sentenza sugli adempimenti fiscali degli intermediari non residenti emanata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 22 dicembre 2022.

### ***Novità su cedolare secca e affitti brevi***

L'aliquota dell'imposta sostitutiva della cedolare secca sarà applicata al 26% a partire dal secondo immobile dato in locazione.

Il proprietario che mette in locazione diverse unità ha comunque la possibilità di sceglierne una per ciascun periodo d'imposta per cui fruire dell'aliquota ridotta del 21%.

La scelta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta d'interesse.

La nuova aliquota del 26% si applica sui redditi di locazione maturati dal 1° gennaio 2024, a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni.

### ***Semplificazione per gli intermediari***

Gli intermediari, tra cui i gestori di portali telematici, che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti di locazione dovranno operare sempre, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21%, a titolo d'acconto sull'ammontare dei canoni, all'atto del pagamento al beneficiario, indipendentemente dal regime fiscale che quest'ultimo ha scelto. Dal canto suo, il locatore dovrà determinare l'imposta (ordinaria o

sostitutiva) dovuta, scomputare le ritenute d'acconto e corrispondere l'eventuale saldo entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi.

### ***Linee guida per non residenti***

Gli intermediari non residenti Ue ed extra-Ue che hanno una stabile organizzazione in Italia operano attraverso la stessa.

I soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea che non hanno una stabile organizzazione in Italia possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare un rappresentante fiscale in Italia. I soggetti extra-Ue con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione assolvono agli adempimenti tramite la stabile organizzazione e, in mancanza di questa, devono invece nominare un rappresentante fiscale.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei trasferimenti esteri: provvedimento con le modalità di invio

Pronte le modalità e i termini di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l’estero di mezzi di pagamento.

Arrivate le indicazioni operative dell’Amministrazione finanziaria sull’adempimento, esteso ai prestatori di servizi in valuta virtuale e a quelli di portafoglio digitale, e sui dati da inviare.

**L’Agenzia delle entrate**, con il **provvedimento n. 224381 del 9 maggio 2024**, dispone l’ampliamento della platea dei soggetti tenuti a comunicare, ai fini del monitoraggio fiscale, i dati delle movimentazioni da o verso l’estero di valore pari o superiori a 5mila euro, inserendovi i prestatori di servizi in valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Il neo provvedimento effettua un adeguamento delle disposizioni attuative dell’articolo 1 del Dl n. 167/1990, in materia di rilevazione ai fini fiscali dei trasferimenti da e per l’estero di mezzi di pagamento. La norma è stata modificata dalla legge di Bilancio 2023 che aveva provveduto ad includere le cripto attività e i prestatori di servizi di portafoglio digitale negli obblighi di monitoraggio fiscale.

L’adempimento comunicativo riguarda i trasferimenti relativi a denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali, carte di credito e ogni altro strumento che permetta di trasferire anche in via telematica dei valori (articolo 1, comma 2, lettera s), Dlgs n. 231/2007) tra cui sono inclusi anche i movimenti relativi a valute virtuali e cripto-attività (articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del Tuir).

In base al nuovo provvedimento, gli elementi informativi da comunicare sono: data, causale, importo e tipologia dell’operazione, inclusi i mezzi di pagamento utilizzati eventuale rapporto continuativo movimentato e relativa data di instaurazione i dati identificativi (compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica) delle persone fisiche, enti non commerciali o società che dispongono l’ordine di pagamento e i dati dei destinatari dell’ordine di accredito per specifiche tipologie di operazioni identificate con apposita tabella (Allegato 5), i dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.

Le causali da utilizzare per la comunicazione sono indicate nella “*Tabella Causali Analitiche*” di cui all’Allegato 5.

I dati sono trasmessi tramite Sid (Sistema di interscambio dati) utilizzando l’apposito software di controllo disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Il provvedimento pertanto interviene sull’ampliamento delle categorie di soggetti obbligati alla comunicazione, inserendovi prestatori di servizi in valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, e definisce le informazioni da inviare.

Infine, con il documento l’Agenzia precisa che ai fini delle regole del monitoraggio fiscale sono adottate le stesse modalità di rilevazione delle operazioni oggetto di comunicazione. Tali regole erano già in uso ai fini della conservazione dei dati e dei documenti per il contrasto al riciclaggio e al terrorismo (Dlgs n. 231/2007).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Lavoro: nuovi contatti per gli utenti Anpal

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che, con il varo della nuova struttura, il Ministero ha recentemente assorbito le competenze dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal).

Con la chiusura di Anpal, tutte le informazioni sulle politiche attive sono consultabili sul portale istituzionale del Dicastero e i servizi di contatto ed help desk, prima gestiti dall’Agenzia, attualmente sono disponibili sull’Urp Online del Ministero, con accesso alle FAQ e al servizio di ticket.

A decorrere dal 10 maggio 2024, tutti gli utenti (cittadini, imprese e Cpi) possono inoltrare le loro richieste di assistenza tramite il form disponibile alla sezione “*Chiedi supporto*” dell’Urp Online.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Costo fiscale delle partecipazioni detenute al 28.01.1991: regime transitorio

La società non ha indicato i dati relativi al valore periziato e i dati identificativi dell'estensore della perizia nel modello Unico 99 SC e, pertanto, i soci tale società non possono utilizzare come costo fiscale della partecipazione il valore determinato sulla base della perizia.

Lo chiarisce l'**Agenzia delle entrate**, con la **risposta n. 101 del 10 maggio 2024**, in risposta agli Istanti soci di una società che intendono cedere le partecipazioni detenute già alla data del 28 gennaio 1991 tramite intestazione fiduciaria.

Al riguardo, viene chiesto di chiarire se l'omessa indicazione in dichiarazione del valore periziato e degli estremi del perito, essendo posto esclusivamente a carico della società partecipata e non del socio della stessa società, ove non assolto dall'obbligato, comporti o meno l'impossibilità per il socio di beneficiare delle previsioni dettate dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 461 del 1997.

Peraltro, il regime transitorio previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 è stato oggetto di chiarimenti nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E e nelle risposte a quesiti nelle circolari 16 luglio 1998, n. 188/E e 21 settembre 1999, n. 189/E.

Come chiarito anche nella circolare n. 188/E del 1998, condizione inderogabile per l'applicazione era l'indicazione dei dati della perizia nella dichiarazione dei redditi della società e ciò anche nell'ipotesi in cui la stessa non fosse stata richiesta dalla società; l'unica eccezione a tale condizione era prevista per le partecipazioni in società non quotate non residenti nel territorio dello Stato, non tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.

Inoltre, le eventuali perizie già effettuate sulla base del valore alla data del 28 gennaio 1991 dovevano essere asseverate da uno dei soggetti abilitati

Nelle istruzioni relative al modello Unico 99 SC era stato precisato che per le società il cui periodo di imposta era iniziato nel corso del 1997 e si era chiuso anteriormente al 31 dicembre 1998 e che, pertanto, utilizzavano ai fini dichiarativi il modello 760/98, il contribuente avrebbe dovuto fornire all'Amministrazione finanziaria, qualora richiesti, i dati relativi al valore periziato della società e i dati identificativi dell'estensore della perizia ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 461 del 1997. Come affermato dall'Agenzia delle entrate, tale precisazione si era resa necessaria, in quanto il modello

760/98, essendo stato approvato nel corso del 1998, non prevedeva la possibilità di indicare i dati relativi alla perizia.

Diversamente, per i soggetti con periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1998, tale adempimento è reso necessario in quanto espressamente previsto dal legislatore, il quale ha stabilito che, nei casi indicati dalla lettera *b*) del comma 8 del citato articolo 14, è facoltà dei possessori determinare il valore della frazione di patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o diritti ivi indicati sulla base di una relazione giurata di stima in tal caso, il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale *«ed è indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi della società, associazione od ente relativa al periodo d'imposta in corso alla di entrata in vigore del presente decreto»*.

Nel caso di specie, conclude l'Agenzia, nonostante le indicazioni fornite nella citata prassi e, in particolare, nelle istruzioni al modello di dichiarazione, la *società* non ha indicato i dati relativi al valore periziato e i dati identificativi dell'estensore della perizia nel modello Unico 99 SC e, pertanto, gli *Istanti* non possono utilizzare come costo fiscale della partecipazione il valore determinato sulla base della perizia.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Visto di conformità infedele: il CAF non paga soltanto la sanzione del 30%, tuttavia l'iscrizione a ruolo spetta alla DRE competente

Visto di conformità o asseverazione infedeli: La competenza all'iscrizione a ruolo di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, compete alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.

Lo stabilisce la **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 11660 del 30 aprile 2024**, che ha accolto il ricorso presentato dal responsabile del Caf, anche se limitatamente al primo motivo di ricorso che di fatto assorbe tutti gli altri esposti nel ricorso contro il verdetto del giudice d'appello (C.T.R.).

A seguito dell'apposizione del visto infedele nella dichiarazione dei redditi di un contribuente, l'Agenzia delle entrate procedeva con l'iscrizione a ruolo nei confronti del responsabile del Caf dell'Irpef, delle sanzioni e degli interessi.

Tale soggetto contestava tale operato, ritenendo di essere soggetto soltanto alla sanzione del 30% e che tutto il resto fosse a carico del contribuente.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dato ragione al professionista, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ovvero:

*“Assume il ricorrente che la CTR avrebbe errato nel negare che la cartella di pagamento, formata a seguito dell'iscrizione a ruolo effettuata dalla direzione provinciale di Varese all'esito del controllo ex art 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione del contribuente assistito, fosse viziata dal dedotto difetto di incompetenza del soggetto che ha effettuato l'iscrizione a ruolo, atteso che il comma 2 del ridetto art 39, vigente razione temporis, dispone invece che “Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia”, configurando così, anche rispetto alla fattispecie del rilascio di visto di infedele relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all' articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (ovvero, nel caso di specie, ad un CAAF-dipendenti), la competenza funzionale e territoriale della direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, ovvero dello stesso professionista che ha apposto il visto.”.*

In particolare, Suprema Corte afferma che “la responsabilità prevista dall'art. 39, comma 1, lettera a), secondo periodo, d.lgs. n.241/1997, dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o

*l'asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del DM n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva, e la competenza all'iscrizione a ruolo, ex art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione.”.*

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Accertamento - Registro - Cedolare secca

In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, atteso che l'esclusione di cui all' articolo 3, sesto comma, del Decreto Legislativo n. 23/2011, si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.

*Attenzione, per i particolari, si veda nel **punto 1** del presente **Diario quotidiano**.*

**(Corte di Cassazione, massima della sentenza n. 12395 del 07/05/2024)**

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Accertamento - Automezzi - Costi deducibili

La deducibilità massima dei costi entro il limite del 20%, di cui all'art. 164 del TUIR, può affermarsi in relazione all'IRES, ma non all'IRAP, la cui base imponibile, invece, è determinata dall' art. 5 del Decreto Legislativo n. 446/1997. Nel caso di specie, sulla base di un processo verbale di constatazione l'Agenzia delle Entrate notificava ad una s.r.l. avviso di accertamento contestando violazioni in materia di IRES, IRAP e IVA e la società contribuente impugnava la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell' art. 164 TUIR , in relazione all'art. 5 del d.lgs. citato, in particolare, deducendo che fossero stati illegittimamente ritenuti indeducibili pro quota i costi relativi a beni strumentali ai fini IRAP, ma a tali fini, non si applica l'art. 164 TUIR ed il conseguente limite di deducibilità dei costi del 20%.

*Attenzione, per i particolari, si veda nel **punto 2** del presente **Diario quotidiano**.*

**(Corte di Cassazione, massima della sentenza n. 11791 del 02/05/2024)**

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## Nel primo trimestre del 2024 sono state aperte 184.395 nuove partite Iva

Nel periodo sotto osservazione 99.930 soggetti hanno aderito al regime forfetario, pari al 54,2% del totale delle nuove aperture, con un aumento del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il Dipartimento delle Finanze (MEF), con la **nota del 10 maggio 2024**, ha pubblicato l'osservatorio partite IVA: nel primo trimestre del 2024 sono state aperte 184.395 nuove partite Iva.

### ***Statistiche fiscali – primo trimestre 2024***

Nel primo trimestre del 2024 sono state aperte 184.395 nuove partite Iva con un incremento del 2,8% rispetto al corrispondente periodo del 2023.

Rispetto al primo trimestre del 2023, l'aumento di avviamenti è generalizzato attestandosi al 1,7% per le persone fisiche, al 7,2% per le società di capitali, al 5,1% per le società di persone e registra una lieve flessione complessivamente dello 0,6% per i non residenti e le altre forme giuridiche.

Riguardo alla ripartizione territoriale, il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso evidenzia che gli incrementi maggiori si sono registrati in Basilicata (+27,8%), nella provincia di Bolzano (+10,1%) e nelle Marche (+8,3%); tra i territori in flessione emerge la Valle d'Aosta (-10,5%), seguita dalla Calabria (-7,3%) e dal Molise (-6,4%).

In base alla classificazione per settore produttivo, il settore delle attività professionali registra il maggior numero di avviamenti di partite Iva con il 20% del totale, seguito dal settore del commercio con il 15,6% e dalle costruzioni (10,2%).

Tra i primi 10 settori, che fanno registrare nel complesso circa l'86,8% dei nuovi avviamenti nel trimestre, le variazioni più significative rispetto al primo trimestre del 2023 riguardano l'istruzione (+52,6%), il settore della sanità e assistenza sociale (+7,7%), il settore delle attività di alloggio e ristorazione (+6,4%), le attività di noleggio, agenzia di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+4,6%) e le attività professionali (-4,6%).

Nel periodo in esame 99.930 soggetti hanno aderito al regime forfetario, pari al 54,2% del totale delle nuove aperture, con un aumento del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)